

Bruxelles, 27.2.2023
COM(2023) 98 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

**che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale
dei prodotti fertilizzanti dell'UE**

{SEC(2023) 99 final} - {SWD(2023) 48 final} - {SWD(2023) 49 final} -
{SWD(2023) 50 final}

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

1) la parte I è così modificata:

a) il punto 1 è così modificato:

i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le istruzioni per l'uso previsto relative alle dosi, al periodo e alla frequenza di applicazione, nonché alle piante o ai funghi bersaglio;

d *bis*) altre istruzioni per l'uso previsto diverse da quelle di cui alla lettera d);*";

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) un elenco di tutti gli ingredienti che rappresentano oltre il 5 % del peso o del volume del prodotto o, nel caso di prodotti in forma liquida, del relativo peso secco, in ordine decrescente di grandezza;*";

iii) sono aggiunte le lettere i) e j) seguenti:

"i) l'identificazione, conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1272/2008, di qualsiasi ingrediente figurante nell'elenco di cui alla lettera h) che sia una sostanza o una miscela;*

j) le designazioni delle pertinenti CMC di cui all'allegato II, parte I, per ciascun ingrediente di cui alla lettera h).*";

iv) è aggiunto il seguente paragrafo:

"Le sostanze presenti in natura, oltre che con le informazioni richieste alla lettera i), possono essere identificate con il loro nome minerale.";

b) sono aggiunti i punti seguenti:

"12. Se il prodotto fertilizzante dell'UE contiene torba, la presenza di quest'ultima è indicata sull'etichetta.

13. Se gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall'avvertenza "Prima che il prodotto sia messo a disposizione sul mercato per gli utilizzatori finali in un imballaggio che non supera i 1 000 kg, deve essere fornita un'etichetta fisica conformemente al regolamento (UE) 2019/1009", o da un'avvertenza simile.

14. Se gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 3, secondo comma, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall'indicazione "Informazioni più dettagliate sul prodotto sono disponibili online", o da un'indicazione simile.

15. Se gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale conformemente all'articolo 11 bis, paragrafo 4, il vettore di dati utilizzato per tale etichetta digitale è accompagnato dall'indicazione "Le informazioni sull'efficienza agronomica e sulla manipolazione in sicurezza del prodotto sono disponibili online", o da un'indicazione simile.";

- 2) la parte II è così modificata:
- a) alla sezione "PFC 1: CONCIME", punto 3, le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
- "b) il tenore di composto inibitore della nitrificazione è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH_4^+) e azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);*
- c) il tenore di composto inibitore della denitrificazione è espresso in % sulla massa di nitrato (NO_3^-) presente;*
- d) il tenore di composto inibitore dell'ureasi è espresso in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$).";*
- b) la sezione "PFC 1 (A): CONCIME ORGANICO" è così modificata:
- i) la lettera d) è così modificata:
- al punto iv), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"– quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:
1) come tenore totale; e
2) come tenore idrosolubile;";*
 - i punti v) e vi) sono sostituiti dai seguenti:
"v) carbonio organico (C_{org});*
vi) materia secca;";*
- ii) le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:
- "e) il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale ($\text{C}_{\text{org}}/\text{N}$);*
f) la data di produzione;";*
- c) la sezione "PFC 1(B): CONCIME ORGANO-MINERALE" è così modificata:
- i) al punto 1, la lettera d), è così modificata:
- al punto iv), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"– quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:
1) come tenore totale; e
2) come tenore idrosolubile;";*
 - i punti v) e vi) sono sostituiti dai seguenti:
"v) carbonio organico (C_{org});*
vi) materia secca;";*
- ii) il punto 5 è così modificato:
- alla lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
"– quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:

- 1) come tenore totale; e
- 2) come tenore idrosolubile;*";
- alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;*";
- la lettera c *bis*) è sostituita dalla seguente:
 - "c *bis*) se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile;*";
- d) alla sezione "PFC 1(C)(I): CONCIME INORGANICO A BASE DI MACROELEMENTI", punto 1, lettera d), punto iv), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– quando il tenore solubile di tali nutrienti corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:
 - 1) come tenore totale; e
 - 2) come tenore idrosolubile;*";
- e) la sezione "PFC 1(C)(I)(a): CONCIME INORGANICO SOLIDO A BASE DI MACROELEMENTI" è così modificata:
 - i) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - "2. Occorre indicare la granulometria di un concime inorganico solido a base di macroelementi, espressa come % sulla massa del prodotto che passa attraverso un determinato setaccio.*";
 - ii) il punto 4 è così modificato:
 - la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
 - "Per i concimi inorganici solidi a base di macroelementi ricoperti occorre indicare:";
 - sono inserite le seguenti lettere -a) e -aa):
 - "-a) il nome degli agenti di rivestimento;
 - aa) la percentuale di concime ricoperto da ciascun agente di rivestimento;*";
 - iii) il punto 8 è così modificato:
 - alla lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:
 - 1) come tenore totale; e
 - 2) come tenore idrosolubile;*";
 - alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa;*";

– la lettera *c bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c bis*) se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.*";

f) la sezione "PFC 1(C)(I)(b): CONCIME INORGANICO LIQUIDO A BASE DI MACROELEMENTI" è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'etichetta deve indicare se il concime inorganico liquido a base di macroelementi è in sospensione o in soluzione.*";

ii) il punto 6 è così modificato:

– alla lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– quando il tenore solubile di tali microelementi corrisponde ad almeno un quarto del loro tenore totale:

1) come tenore totale; e

2) come tenore idrosolubile.*";

– alla lettera c), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa.*";

– la lettera *c bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c bis*) se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.*";

g) la sezione "PFC 1(C)(II): CONCIME INORGANICO A BASE DI MICROELEMENTI" è così modificata:

i) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. "Nel concime inorganico a base di microelementi devono essere indicati:";

– i microelementi dichiarati elencati in base ai rispettivi nomi e simboli chimici, nell'ordine seguente: boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn);

– se i microelementi dichiarati sono aggiunti intenzionalmente, i nomi dei loro controioni.*";

ii) al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– la quantità di microelementi chelati/complessati in percentuale sulla massa.*";

iii) il punto 2 *bis* è sostituito dal seguente:

"2 *bis*. Se i microelementi dichiarati sono chelati con uno o più agenti chelanti, occorre indicare l'intervallo del pH che garantisce una stabilità accettabile.*";

h) la sezione "PFC 1(C)(II)(a): CONCIME INORGANICO SEMPLICE A BASE DI MICROELEMENTI" è così modificata:

- i) il punto 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'etichetta deve indicare la tipologia pertinente, come indicato nell'allegato I, parte II, categoria PFC 1(C)(II)(a).*";
- ii) al punto 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– quando il tenore solubile del microelemento corrisponde ad almeno un quarto del suo tenore totale:
 - 1) come tenore totale; e
 - 2) come tenore idrosolubile;*";
- i) alla sezione "PFC 1(C)(II)(b): CONCIME INORGANICO COMPOSTO A BASE DI MICROELEMENTI", punto 3, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– quando il tenore solubile dei microelementi corrisponde ad almeno la metà del loro tenore totale:
 - 1) come tenore totale; e
 - 2) come tenore idrosolubile;*";
- j) Alla sezione "PFC 2: CORRETTIVI CALCICI E/O MAGNESIACI", il quinto trattino è sostituito dal seguente:
 - "– reattività e metodo di determinazione della reattività, ad eccezione delle varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi.*";
- k) la sezione "PFC 3(A): AMMENDANTE ORGANICO" è così modificata:
 - i) il primo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– pH;*";
 - ii) il terzo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– tenore di carbonio organico (C_{org}), espresso in percentuale sulla massa;*";
 - iii) il quinto trattino è sostituito dal seguente:
 - "– il rapporto del carbonio organico rispetto all'azoto totale (C_{org}/N).*";
- l) la sezione "PFC 4: SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" è così modificata:
 - i) il secondo trattino è sostituito dal seguente:
 - "– pH;*";
 - ii) il quarto, quinto, sesto e settimo trattino sono sostituiti dai seguenti:
 - "– azoto (N) estraibile da $CaCl_2/DTPA$ (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; "solubile in CAT"), se superiore a 150 mg/l;*
 - anidride fosforica (P_2O_5) estraibile da $CaCl_2/DTPA$ (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; "solubile in CAT"), se superiore a 20 mg/l;*
 - ossido di potassio (K_2O) estraibile da $CaCl_2/DTPA$ (cloruro di calcio/ acido dietilentriamminopentacetico; "solubile in CAT"), se superiore a 150 mg/l;*

– la data di produzione*.";

m) la sezione "PFC 5: INIBITORE" è sostituita dalla seguente: "PFC 5: INIBITORE

1. Tutti gli ingredienti devono essere dichiarati per peso o volume del prodotto in ordine decrescente di grandezza.*

2. Il tenore di composti inibitori deve essere dichiarato come % sulla massa o sul volume.*

3. Le istruzioni per l'uso di cui al presente allegato, parte I, punto 1, lettera d *bis*), devono contenere informazioni riguardanti:

a) i tipi di prodotti fertilizzanti dell'UE con cui l'inibitore può essere miscelato*, in particolare:

i) per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(A), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH_4^+) e ureica ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);*

ii) per l'inibitore dell'ureasi di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(C), un prodotto fertilizzante dell'UE in cui almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) è costituito da azoto (N) sotto forma ureica ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);*

b) la concentrazione minima e massima raccomandata di composti inibitori in caso di miscelazione con un concime prima del suo impiego:

i) per l'inibitore della nitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(A), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ammoniacale (NH_4^+) e azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$);*

ii) per l'inibitore della denitrificazione di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(B), espressa in % sulla massa di nitrato (NO_3^-) presente;*

iii) per l'inibitore dell'ureasi di cui all'allegato I, parte II, PFC 5(C), espressa in % sulla massa di azoto (N) totale presente come azoto ureico ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$).*";

n) la sezione "PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE" è sostituita dalla seguente:

"PFC 6: BIOSTIMOLANTE DELLE PIANTE

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) forma fisica;

b) data di produzione;*

b *bis*) data di scadenza;

c) metodi di applicazione;*

d) effetto dichiarato per ogni pianta bersaglio;* e

e) qualsiasi istruzione pertinente relativa all'efficacia del prodotto, comprese le pratiche di gestione del suolo, la concimazione chimica, l'incompatibilità con prodotti fitosanitari, la dimensione raccomandata degli ugelli spruzzatori, la pressione dell'irroratrice e altre misure antideriva.*";

- o) la sezione "PFC 6 (A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE" è sostituita dalla seguente:

"PFC 6(A): BIOSTIMOLANTE MICROBICO DELLE PIANTE

1. Tutti i microrganismi aggiunti intenzionalmente devono essere indicati.
2. Se il microrganismo ha diversi ceppi, i ceppi aggiunti intenzionalmente devono essere indicati.
3. La concentrazione dei microrganismi e, se opportuno, dei ceppi deve essere espressa quale numero di unità attive per volume o peso o in qualsiasi altro modo pertinente per il microrganismo, ad esempio in unità formanti colonie per grammo (ufc/g).*
4. L'etichetta deve contenere la il seguente testo: "I microrganismi possono provocare reazioni di sensibilizzazione".";

- p) alla sezione "PFC 7: MISCELA FISICA DI PRODOTTI FERTILIZZANTI" il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se la miscela fisica di prodotti fertilizzanti contiene uno o più biostimolanti delle piante che appartengono alla categoria PFC 6, la concentrazione di ciascun biostimolante delle piante nella miscela deve essere indicata in g/kg o g/l a 20 °C.*".

ALLEGATO II

L'allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

- 1) alla sezione "MODULO A — CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE", il punto 2.2. è così modificato:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all'articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti;"
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un facsimile dell'etichetta fisica o del foglietto di cui all'articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all'allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;"
- 2) alla sezione "MODULO A1 – CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO", il punto 2.2 è così modificato:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all'articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti;"
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un facsimile dell'etichetta fisica o del foglietto di cui all'articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all'allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;"
- 3) alla sezione "MODULO B — ESAME UE DEL TIPO", il punto 2.2 è così modificato:
 - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all'articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti;"
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un facsimile dell'etichetta fisica o del foglietto di cui all'articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all'allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;"

- 4) alla sezione "MODULO D1 – GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE", il punto 2.2 è così modificato:
- a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) le dichiarazioni UE di conformità per i prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti della miscela fisica di prodotti fertilizzanti e un facsimile della loro etichetta fisica o del loro foglietto conformemente all'articolo 11 bis nonché, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati dei prodotti fertilizzanti dell'UE costituenti;"
 - b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) un facsimile dell'etichetta fisica o del foglietto di cui all'articolo 11 bis, che fornisca le informazioni prescritte conformemente all'allegato III e, se le informazioni sono fornite esclusivamente in un'etichetta digitale conformemente a tale articolo, un facsimile del vettore di dati;"